

# Il Revisore unico dei conti



Comune di Sant'Agello	
14. LUG. 2016	
Prot. n°	13331
Class.....	Fasc.....

*Verbale n° 1  
del 14 luglio  
2016*

Comune di SANT'AGNELLO

ll

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 9,30 presso la sede municipale, è presente il Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Agnello nella persona del dott. Carmine Cocchiarella, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2016

Alla riunione sono anche presenti:

- il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sant'Agnello, Funzionario Responsabile della IV unità, Dott. Mariano Aversa;

L'Ordine del Giorno della seduta prevede:

- ESAME DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO PREVISIONE 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175, 8 COMMA, DEL T.U. D.LGS. 18/08/2000, N. 267
- ESAME DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
- VERIFICA DI CASSA AL 30 GIUGNO 2016
- VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il Revisore dei Conti prende in esame l'operazione di assestamento, da sottoporsi all'analisi del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 175, c. 8 del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e s. m..

Il Revisore si propone di verificare la correttezza delle analisi effettuate, in relazione a:

- Coerenza delle variazioni con l'evoluzione normativa;
- Coerenza delle variazioni con l'evoluzione della gestione del Bilancio;
- Rispetto degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 1, del menzionato T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- Valutazione circa il perseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per il 2016.

Il Revisore procede alla verifica delle variazioni proposte.

Dalla ricognizione effettuata sulla relazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con l'ausilio dei Responsabili dei Servizi, risulta necessaria e viene proposta la variazione generale di assestamento, di seguito esposta:

#### PARTE ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Rif. bil.	Variazioni
E 300101	Diritti di segreteria	3.01.300101	+ 10.000,00
E 301301	Proventi dei servizi a domanda individuale – mensa scuola materna	3.01.301301	+ 50.000,00
E 301401	Proventi dei servizi a domanda individuale – mensa scuola elementare	3.01.301401	+ 45.000,00
E 0301601	Proventi palestre, impianti sportivi	3.01.301601	+ 3.500,00
E 0313801	Introiti e rimborsi diversi	3.05.313801	+ 25.000,00
E 0405701	Somme riscosse in materia urbanistica, concessioni, autorizzazioni, sanzioni, etc.	4.05.405701	+ 50.000,00
E 0315501	Recupero pagamenti effettuati al sig. De Luca come da sentenza 345/2016 della Corte d'Appello di Napoli	3.05.315501	- 49.475,84

TOTALE VARIAZIONI PARTE ENTRATA

+ 134.024,16

PARTE USCITE



Ca

Capitolo	Descrizione	Rif. bil.	Variazioni
S 20201	Oneri straordinari della gestione corrente – gestione entrate tributarie	1.01.04.08	+ 25.000,00
S 92602	Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali per manifestazioni turistiche	1.06.03.05	- 4.000,00
S 130701	Trasferimenti alla Riserva Marina naturale di Punta Campanella	1.09.06.05	+ 4.000,00
S 20501	Oneri straordinari della gestione corrente – gestione ufficio tecnico	1.01.06.08	+ 500,00
S 35702	Fondo rischi spese legali e soccombenza	1.01.08.11	+ 8.524,16
S 35801	Fondo di riserva e riserva di cassa	1.01.08.11	+ 100.000,00

**TOTALE VARIAZIONI PARTE USCITE**

**+ 134.024,16**

Le variazioni proposte non impattano in maniera significativa sul Bilancio complessivo, limitandosi ad un mero adeguamento di alcune poste iscritte per diverse o sopravvenute esigenze.

### Verifica del fondo di riserva

L'art. 166 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (modificato per ultimo dall'art. 2, comma 1 lett. g) del D.L. 10/10/2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 dello stesso Decreto (*art. 195 utilizzo di entrate a specifica destinazione, art. 222 utilizzo dell'anticipazione di cassa per far fronte ad esigenze di cassa*), il limite minimo previsto è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (comma 2-ter aggiunto dal D.L. 174/2012).

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (comma 2-bis aggiunto dal D.L. n° 174/2012).

Il Revisore dà atto che il Comune non si trova nelle condizioni particolari previste dalla normativa e quindi può legittimamente disporre della parte eccedente la "metà della quota minima" (corrispondente allo 0,15% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio) per eventuali esigenze, anche nel caso in cui degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

L'art. 175, comma 8 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, prevede infine, in sede di assestamento, la verifica della consistenza del fondo di riserva, che deve presentare una disponibilità sufficiente a far fronte ad eventuali esigenze che dovessero sorgere dopo l'approvazione della deliberazione di assestamento generale del Bilancio.

Il fondo di riserva di cassa non deve invece essere inferiore allo 0,20% delle previsioni totali di cassa delle spese finali.

Non risulta ad oggi nessun utilizzo del fondo di riserva.

Il fondo di riserva iscritto in Bilancio di previsione pari ad euro 28.783,00 con la proposta di variazione di assestamento viene portato ad euro 128.783,00 corrispondente al 1,57% dello stanziamento delle spese correnti, mentre il fondo di riserva di cassa passa allo 0,81% degli stanziamenti di cassa delle spese finali iscritte in Bilancio di Previsione.

Il Revisore, sulla scorta delle informazioni fornite dal Comune, dà atto che il Fondo è da ritenersi adeguato allo scopo.

Lo schema di variazione di assestamento sottoposto all'esame del Revisore, non prevede modifiche alle previsioni del Bilancio in conto capitale.

### Verifica equilibri di Bilancio

Il Revisore infine prende atto della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica risultante dal nuovo allegato 3 modificato a seguito delle variazioni proposte, così come previsto dall'art. 1, comma 712, Legge di Stabilità 2016.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, il Revisore, verificato il rispetto dei vincoli di legge con particolare riferimento a:

- il mantenimento degli equilibri di Bilancio
- la coerenza del bilancio approvato e della gestione con le prescrizioni in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica

esprime il giudizio favorevole di congruità, di coerenza ed attendibilità contabile alla variazione di Bilancio proposta.

### Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno - ESAME DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Revisore Unico dei Conti nel ricordare che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prende atto che le norme vigenti, relative all'operazione di verifica della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio sono:

-l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Il Revisore dà atto che il Comune di Sant'Agnello ha provveduto:

- con deliberazione n. 21 del 24/05/2016 il Consiglio Comunale ad approvare il bilancio di previsione 2016/2018, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 11/05/2016 il Consiglio Comunale ad approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2015;
- con deliberazione n° 40 del 16/04/2016, la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Si rileva inoltre che la Giunta Comunale non ha ancora provveduto a deliberare il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2016/2018, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000. Si sollecita un rapido adempimento in merito.

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato adottato il seguente atto deliberativo della Giunta Comunale, comportante prelevamento dal Fondo spese potenziali:



Delibera n° 74 del 06/07/2016,

### Salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Gli Enti locali entro il 31 Luglio sono chiamati ad adottare la deliberazione consiliare volta a “dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”. Il D.Lgs 23/06/2011, n° 118, come modificato – per ultimo – dal D.Lgs 10/08/2014, n° 126 – ha introdotto infatti tempistiche e modalità diverse per questo atto, fondamentale ed obbligatorio, attestante il mantenimento degli equilibri di bilancio da adottarsi per tutti gli enti sin dall’esercizio 2015.

Una corretta gestione dell’ente locale richiede di difendere gli equilibri di bilancio al fine di prevenire eventuali situazioni di dissesto e deficitarietà. L’ordinamento contabile degli enti locali prevede apposite regole per la tutela della corretta gestione delle risorse degli enti: l’art. 193 del TUEL individua un processo obbligatorio che tutti gli enti devono svolgere, secondo tempistiche proprie e comunque almeno una volta l’anno entro il 31 luglio.

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio,
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto,
- la coerenza della quantificazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa.
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL,
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel Bilancio di Previsione, in relazione a eventuali variazioni di Bilancio che si rendessero necessarie.

L’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del Consiglio Comunale ha allora una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l’analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall’Ente.

Il Revisore procede all’esame della relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Con nota del 28/06/2016 prot. n. 12203 il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto a tutti i Funzionari Responsabili dei Servizi dell’Ente di indicare l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio. Inoltre ai Funzionari responsabili della III e VI unità, vista la probabile esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere minori entrate rispetto a quelle iscritte in bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto di relazionare in merito.

I Responsabili dei vari servizi non hanno segnalato l’esistenza di debiti fuori bilancio da ripianare, come da note inviate al servizio finanziario e protocollate agli atti.

I Responsabili dei Servizi non hanno inoltre segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Alcuni Responsabili dei Servizi in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate. Tali richieste hanno trovato accoglimento nella proposta di assestamento.



Il Revisore pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, il Revisore prende atto della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che ha attestato che l'accantonamento risulta congruo, considerato che le variazioni da apportare con la delibera di assestamento non riguardano entrate soggette all'accantonamento a FCDE in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione. Non risultano inoltre essere state approvate altre variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018.

Il Revisore dà atto che la situazione attuale è in linea con le previsioni annuali.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 13/07/2016;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi del pareggio di bilancio 2016;

dà atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno – VERIFICA DI CASSA AL 30 GIUGNO 2016

E' presente presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Sant'Agnello, appositamente convocato per tale adempimento, il dott. Flavio Cesarano, rappresentante della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Tesoriere del Comune di Sant'Agnello.

Il Revisore provvede al riscontro, alla data del 30 giugno 2016, del fondo di cassa iniziale, degli incassi effettuati, di quelli ancora da effettuare, e di quelli effettuati dal Tesoriere in assenza di reversale (e quindi da regolarizzare). Provvede inoltre a riscontrare i pagamenti eseguiti, i pagamenti ancora da eseguire, ed i sospesi di uscita relativi ad operazioni di pagamento effettuate dal Tesoriere in attesa di essere regolarizzati con la trasmissione dei relativi mandati di pagamento. Infine si procede alla riconciliazione dei saldi di cassa risultanti presso il Tesoriere con quelli risultanti presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

Di tutte le operazioni eseguite viene redatto separato verbale.

Quarto punto all'ordine del giorno – VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il Revisore, ricorda che il 31 luglio rappresenta la scadenza naturale per procedere all'invio con modalità telematica del modello 770/2016. Quest'anno il 31 luglio cade di domenica e di conseguenza la scadenza slitta al 1 agosto.

Successivamente il Revisore, nel prendere atto che nell'anno 2015 sono state pagate indennità a titolo di esproprio e di conseguenza operate le relative ritenute, accerta che il sostituto d'imposta è tenuto alla presentazione del modello 770/2016 ordinario. Pertanto i dati contenuti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente), relativi al Mod. 770 SEMPLIFICATO dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV, SX e SY del Mod. 770 ORDINARIO.

si passa alla verifica del modello 770 predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Esaminata la dichiarazione ed i relativi modelli F24 EP è emerso che tutti i pagamenti sono stati effettuati entro i termini di scadenza.

Il Revisore procede quindi alla sottoscrizione del modello 770/2016 che dovrà entro i termini di legge essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 14.00 non essendoci null'altro da esaminare il Revisore dei Conti dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in quadruplica copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta protocollazione e apposizione dei visti di presa visione del Sindaco e del Segretario Coimunale, ne curerà l'inoltro:


- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI



Per presa visione:

Il Sindaco .....



Il Segretario Comunale .....

